

ORGANISMO DI MEDIAZIONE

“A.D.R SICILIA Srl “

REGOLAMENTO DI PROCEDURA

**ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28
e del decreto 18 ottobre 2010, n. 180**

INDICE

- **Art. 1 Applicazione del Regolamento**
- **Art. 2 Avvio della Mediazione**
- **Art. 3 Luogo della Mediazione**
- **Art. 4 Scelta e nomina del mediatore**
- **Art. 5 Indipendenza, imparzialità e sostituzione del mediatore**
- **Art. 6 Svolgimento della Mediazione e poteri del mediatore**
- **Art. 7 Presenza delle parti e loro rappresentanza**
- **Art. 8 Conclusione della Mediazione**
- **Art. 9 Accordo**
- **Art. 10 Mancato accordo**
- **Art. 11 Riservatezza**
- **Art. 12 Indennità**
- **Art. 13 Responsabilità di A.D.R. SICILIA srl e del mediatore**
- **Art. 14 Ruolo del mediatore in altri procedimenti**
- **Art. 15 Diritto di accesso e trattamento dei dati personali**
- **Art. 16 Interpretazione e applicazione delle norme**
- **Art. 17 Legge applicabile**
- **Allegato I. Tabella delle indennità**
- **Allegato II. Codice europeo di condotta per mediatori**
- **Allegato III. Scheda di Valutazione del Servizio di Mediazione**

ART. 1 APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento ("Regolamento") si applica alla procedura di mediazione a fini conciliativi ("Mediazione") delle controversie che le parti intendono risolvere bonariamente, in forza di una disposizione di legge, dell'invito di un giudice, di una clausola contrattuale ovvero di propria iniziativa. Le parti, d'intesa con A.D.R. SICILIA, possono concordare di apportare modifiche al Regolamento in qualsiasi momento.
2. Il Regolamento si applica alle mediazioni amministrative da A.D.R. SICILIA in relazione a controversie nazionali. Le controversie internazionali possono essere soggette ad altro regolamento.
3. In caso di sospensione o cancellazione dal registro, i procedimenti di mediazione in corso proseguono presso l'organismo scelto dalle parti entro 15 giorni dalla data di sospensione o cancellazione. In mancanza, l'organismo è scelto dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la procedura è in corso.

ART. 2 AVVIO DELLA MEDIAZIONE

1. La parte di una lite che intende avviare la Mediazione può farlo:
 - (a) depositando l'istanza di avvio predisposta da A.D.R. SICILIA; oppure
 - (b) inviando una richiesta scritta in conformità al Regolamento.
2. L'istanza deve contenere l'oggetto della lite, le ragioni della pretesa, i riferimenti di tutte le parti coinvolte e, se nominati, degli avvocati che le rappresentano, nonché i recapiti delle controparti a cui inviare le comunicazioni.
3. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile. Qualora il valore della lite risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento e lo comunica alle parti.
4. La Mediazione ha una durata non superiore a tre mesi dal deposito dell'istanza, salva la diversa volontà delle parti. In caso di ricorso alla procedura su invito del giudice, il termine decorre dalla scadenza fissata dal giudice per il deposito dell'istanza.
5. A.D.R. SICILIA comunica l'avvenuta ricezione dell'istanza e ogni altro elemento necessario allo svolgimento della procedura. L'istante può farsi parte attiva, con ogni mezzo idoneo, per effettuare le comunicazioni alla controparte.
6. Durante i periodi di ferie di A.D.R. SICILIA, indicati sul sito www.ADRSICILIA.it, i termini di comunicazione dell'istanza di mediazione si intendono sospesi.

7. La presentazione dell'istanza, la Mediazione e le comunicazioni tra tutte le parti potranno avvenire anche attraverso procedure telematiche descritte su www.ADRSICILIA.it.

ART. 3 LUOGO DELLA MEDIAZIONE

1. La Mediazione si svolge nelle sedi accreditate e operative di A.D.R. SICILIA o in quelle di altri Organismi con i quali A.D.R. Sicilia abbia raggiunto a tal fine un accordo ai sensi dell'art. 7, comma 1 lettera c), DM 180/2010, con possibilità pertanto di avvalersi delle loro strutture, personale e mediatori. In alternativa, A.D.R. SICILIA può fissare lo svolgimento della procedura in altro luogo ritenuto più idoneo con il consenso di tutte le parti e del mediatore.

ART. 4 SCELTA E NOMINA DEL MEDIATORE

1. Il mediatore è scelto tra le persone inserite nella lista di A.D.R. SICILIA o degli altri Organismi con i quali intercorra l'accordo citato al precedente articolo, ex art. 7, comma c) DM 180/2010. Qualora le parti non presentino un'istanza congiunta con la scelta del mediatore tra quelli inseriti nella lista di A.D.R. SICILIA:
 - se il valore della lite è inferiore a 500.000 euro, tenuto anche conto dell'eventuale preferenza espressa dalle parti, A.D.R. SICILIA nomina il mediatore ritenuto più idoneo tra coloro che sono inseriti nella propria lista;
 - se il valore della lite è superiore a 1.000.000,00 euro, A.D.R. SICILIA può fornire alle parti una lista di candidati ritenuti idonei, tenendo in considerazione eventuale preferenza espressa dalle parti, specifiche competenze professionali, eventuali conoscenze tecniche o linguistiche e la disponibilità del mediatore. Ciascuna parte assegna un ordine di preferenza a tutti i candidati. A.D.R. SICILIA nomina mediatore la persona con l'ordine di preferenza collettivamente superiore e, in caso di parità, quella più anziana. Se le parti non comunicano le rispettive preferenze entro 5 giorni, A.D.R. SICILIA nomina il mediatore tra i candidati proposti.
2. il mediatore può essere scelto dalle liste di specificità, ossia dalle liste in cui sono indicati i nominativi delle persone che non sono iscritti ad albi professionali, e non hanno conseguito una laurea per il gruppo giuridico o economico.

ART. 5 INDIPENDENZA, IMPARZIALITA' E SOSTITUZIONE DEL MEDIATORE

1. Il mediatore nominato, prima dell'inizio dell'incontro di mediazione, è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza e imparzialità, con esplicito riferimento al Codice europeo di condotta per mediatori.
2. Successivamente, il mediatore comunica ad A.D.R. SICILIA e alle parti qualsiasi interesse personale o economico sopravvenuto di cui è a conoscenza che potrebbe essere motivo di eventuale pregiudizio all'imparzialità della Mediazione.

3. A.D.R. SICILIA, sentite le parti, può sostituire il mediatore con un altro candidato a seguito di tale comunicazione, o in ogni altra circostanza in cui il mediatore comunichi di non poter prestare la propria opera.
4. In casi eccezionali, A.D.R. SICILIA può sostituire il mediatore prima dell'inizio dell'incontro di mediazione con un altro della propria lista di pari esperienza.
5. Qualora la mediazione sia svolta dal responsabile dell'organismo, sull'istanza di sostituzione decide il Presidente di A.D.R. SICILIA.
6. I soci, gli amministratori ed i formatori di A.D.R. SICILIA non possono essere nominati mediatori nei casi che coinvolgono parti in lite alle quali A.D.R. SICILIA abbia fornito dei servizi di formazione, tranne se espressamente autorizzati da tutte le parti.

ART. 6 SVOLGIMENTO DELLA MEDIAZIONE E POTERI DEL MEDIATORE

1. Il mediatore è libero di condurre la Mediazione nel modo che ritiene più opportuno, tenendo in considerazione le circostanze del caso, la volontà delle parti e la necessità di trovare una rapida soluzione della lite.
2. Il mediatore non ha il potere di imporre alle parti alcuna soluzione.
3. Il mediatore è autorizzato a tenere incontri congiunti e separati con le parti. Non viene eseguita alcuna forma di registrazione o verbalizzazione dei vari incontri. Alcune fasi della mediazione possono svolgersi in videoconferenza o telefonicamente, su indicazione del mediatore, sentite le parti.
4. In caso di insuccesso, il mediatore può non verbalizzare alcuna proposta, tenuto in particolare considerazione, tra gli altri fattori, il rifiuto espresso alla verbalizzazione di almeno una parte. A tale espresso rifiuto è equiparata l'esclusione della verbalizzazione della proposta nella clausola di mediazione.
5. Qualora una delle parti richieda espressamente la verbalizzazione della proposta, e l'altra parte non fornisca adeguata motivazione circa il rifiuto di verbalizzazione il mediatore ha la facoltà di elaborare la proposta di mediazione.
6. In caso di mancata partecipazione di una o più parti, il mediatore può svolgere l'incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione e la segreteria di A.D.R. Sicilia può rilasciare attestato di conclusione del procedimento solo all'esito del verbale di mancata partecipazione della medesima parte chiamata e mancato accordo, formato dal mediatore ai sensi dell'art. 11, comma 4, del D.Lgs. 28/2010. Qualora la parte

abbia inviato una comunicazione a mezzo fax, mail, pec oppure a mezzo raccomandata A/R con cui giustifica la sua mancata partecipazione in mediazione, il mediatore può tenerne conto allegando copia della documentazione al verbale di mancata comparizione.

7. Sentite le parti, A.D.R. SICILIA può nominare un mediatore diverso da colui che ha condotto la mediazione per verbalizzare una proposta conciliativa che produca gli effetti previsti dalla legge.
8. Resta in ogni caso ferma la possibilità dell'Organismo di consentire la partecipazione agli incontri di mediazione di ulteriori mediatori nella forma di tirocinio assistito, ai sensi dell'art. 4, comma 3, lett. b) DM 180/2010, previa loro richiesta scritta e specifica indicazione del procedimento al quale partecipare da parte del responsabile dell'Organismo. In tali casi i tirocinanti sono soggetti all'osservanza di tutte le prescrizioni di legge e del presente regolamento nonchè alla direzione del procedimento da parte del mediatore incaricato.

ART. 7 PRESENZA DELLE PARTI E LORO RAPPRESENTANZA

1. Ciascuna parte deve partecipare alla procedura di Mediazione di persona e può farsi assistere da un legale, una o più persone di propria fiducia. La partecipazione alla procedura di mediazione per il tramite di rappresentanti è consentita nelle forme prescritte dalla legge avuto riguardo ai diritti in contesa.
2. L'assistenza da parte di un consulente è consigliata e richiesta nelle controversie particolarmente complesse. Alle persone giuridiche è richiesto di partecipare alla Mediazione tramite un rappresentante fornito dei necessari poteri per risolvere la controversia.

ART. 8 CONCLUSIONE DELLA MEDIAZIONE

1. La Mediazione si considera conclusa quando:
 - una parte non partecipa alla procedura;
 - il mediatore rinuncia a sua discrezione all'incarico;
 - è stato raggiunto un accordo per iscritto;
 - è stato redatto un verbale di conclusione della procedura a norma di legge.
2. Il mediatore può inoltre aggiornare la Mediazione affinché le parti possano analizzare specifiche proposte, raccogliere nuove informazioni o per qualsiasi altra ragione ritenuta idonea ad agevolare la continuazione del tentativo. La mediazione può successivamente riprendere su accordo delle parti.
3. Al termine di ogni mediazione a ciascuna parte viene consegnata una scheda di valutazione del servizio di Mediazione (allegato III).

ART. 9 ACCORDO

1. Qualsiasi accordo raggiunto al termine della procedura non è giuridicamente vincolante se non è redatto in forma scritta e firmato dalle parti, o in nome e per conto di esse.

ART. 10 MANCATO ACCORDO

1. Qualora non si pervenga a un accordo, il mediatore discute con le parti circa la possibilità di ricorrere a un'altra procedura di risoluzione della controversia. Su richiesta di parte, il mediatore attesta per iscritto:
 - l'avvenuto avvio della Mediazione;
 - la mancata partecipazione alla Mediazione;
 - la conclusione della Mediazione.
2. In caso di mancata accettazione della proposta del mediatore, il verbale è emesso decorsi 10 giorni dalla scadenza del termine per la comunicazione dell'accettazione della proposta.
3. Il verbale di mancato accordo o di mancata partecipazione può essere sottoscritto da un mediatore di A.D.R. SICILIA diverso da quello nominato, su incarico del responsabile dell'organismo.
4. Il verbale può essere sottoscritto solo dal mediatore, a seguito di incontro di mediazione, e non anche dal personale di segreteria o amministrazione.

ART. 11 RISERVATEZZA

1. Tutte le informazioni, gli appunti, le relazioni e altri documenti inerenti la richiesta di avvio della Mediazione, o utilizzati durante la stessa, sono riservati.
2. Il mediatore e chiunque presti il proprio servizio all'interno di A.D.R. SICILIA non possono essere obbligati a comunicare a chiunque quanto al paragrafo precedente, a testimoniare o comunque a produrre elementi di prova riguardanti la Mediazione in qualsiasi procedimento giurisdizionale, arbitrale o di altra natura.

3. Le parti e ogni altra persona presente alla Mediazione – inclusi gli avvocati e i consulenti – sono tenuti a mantenere la massima riservatezza e a non fare affidamento, o presentare come prova in qualsiasi procedimento arbitrale, giudiziale o di altra natura:
 - opinioni espresse, suggerimenti o offerte fatte dalla controparte, o dal mediatore, nel corso della Mediazione;
 - ammissioni fatte dalla controparte nel corso della Mediazione;
 - la circostanza che una delle parti aveva o meno indicato la volontà di accettare una proposta di soluzione della lite fatta dalla controparte o dal mediatore.
4. La previsione della riservatezza non si applica se, e nella misura in cui:
 - tutte le parti vi consentono;
 - il mediatore è obbligato dalla legge a non applicare il principio di riservatezza;
 - il mediatore ritiene ragionevolmente che esiste il pericolo concreto di un pregiudizio alla vita o all'integrità di una persona se la previsione della riservatezza è applicata;
 - il mediatore ritiene ragionevolmente che esiste il pericolo concreto di essere soggetto a un procedimento penale se la previsione della riservatezza è applicata.
5. Fatti, documenti, informazioni e ogni elemento altrimenti ammissibili come prove in qualsiasi procedimento arbitrale, giudiziale o di altra natura, non divengono inammissibili a causa del loro utilizzo nell'ambito della Mediazione.

ART. 12 INDENNITA'

1. Salvo diverso accordo, i costi della Mediazione da versare ad A.D.R. SICILIA, che includono le spese Amministrative e l'onorario del mediatore, sono poste a carico di ciascuna parte secondo la tabella in vigore al momento dell'avvio della procedura.
2. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, qualora l'organismo si avvalga di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali, il loro compenso viene determinato secondo le tariffe professionali, se esistenti, o diversamente concordato con le parti.

ART. 13 RESPONSABILITA' DI A.D.R. SICILIA E DEL MEDIATORE

1. Né A.D.R. SICILIA, né il mediatore e i loro assistenti o collaboratori sono responsabili di atti o omissioni riguardanti la preparazione, lo svolgimento o la conclusione della Mediazione, tranne il caso di dolo o colpa grave.

ART. 14 RUOLO DEL MEDIATORE IN ALTRI PROCEDIMENTI

1. Salvo diverso accordo scritto tra le parti, il mediatore non può svolgere la funzione di arbitro in un procedimento arbitrale connesso con la lite che costituisce l'oggetto della Mediazione.

ART. 15 DIRITTO DI ACCESSO E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Le parti hanno diritto di accesso agli atti del relativo procedimento custodito in apposito fascicolo debitamente registrato e numerato.
2. Sono escluse dal diritto di accesso le comunicazioni riservate al solo mediatore. I dati raccolti da A.D.R. SICILIA sono trattati nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche.

ART. 16 INTERPRETAZIONE E APPLICAZIONE DELLE NORME

1. Il mediatore interpreta e applica le norme del Regolamento per la parte relativa ai propri doveri e responsabilità. Tutte le altre regole procedurali sono interpretate e applicate da A.D.R. SICILIA.

ART. 17 LEGGE APPLICABILE

1. La procedura di mediazione è regolata e produce gli effetti stabiliti dalla legge 28/2010 e dal D.M. 180/2010 e successive modificazioni.

Allegato I

Tablelle delle indennità di mediazione

Ai sensi dell'art. 16 del DM 180/2010, l'indennità complessiva di mediazione che ciascuna parte deve corrispondere è determinata sulla base delle seguenti voci:

A) spese di avvio di € 40 per controversie di valore fino ad € 250.000,00 e di € 80 per quelle di valore superiore (a valere sull'indennità complessiva);

B) spese di mediazione, in base al valore della lite e ridotte di un terzo nelle materie di cui all'art. 5, comma 1 del D. Lgs. 28/2010 ("tentativo obbligatorio di conciliazione") per i primi sei scaglioni e della metà per i restanti;

C) eventuali aumenti delle spese di mediazione, in base all'art. 16 del DM 180/2010, in caso di complessità, successo della mediazione e qualora il mediatore verbalizzi una propostaolutiva;

D) riduzione delle spese di mediazione in caso di mancata accettazione o comparizione della controparte.

Di seguito si riassumono gli importi dovuti e il momento in cui corrisponderli. Tutti gli importi sono al netto di IVA.

(A) SPESE DI AVVIO

Le spese di avvio, pari a 40 euro per parte per controversie di valore fino ad € 250.000,00 e pari ad € 80 per quelle di valore superiore, sono dovute dalla parte istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla controparte al momento dell'adesione al procedimento.

(B) SPESE DI MEDIAZIONE

Le spese di mediazione comprendono sia i costi di amministrazione della procedura sia l'onorario del mediatore per la preparazione e lo svolgimento del tentativo di conciliazione. Le spese di mediazione, dovute prima del primo incontro di mediazione, sono ex lege ridotte di un terzo, se rientrano nei settori in cui il tentativo di conciliazione è condizione di procedibilità, per i primi sei scaglioni e della metà per i successivi.

Ciascuna parte deve corrispondere il 50% degli importi dovuti, di cui alla tabella precedente, prima dell'incontro di mediazione. L'incontro di mediazione ha una durata massima di 6 ore.

(C) EVENTUALI AUMENTI DELLE SPESE DI MEDIAZIONE

Ai sensi dell'art. 16, comma 4, del DM 180/2010, le spese di mediazione devono essere aumentate delle seguenti voci che sono cumulabili fra di esse:

- 20%, tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà della mediazione, che il mediatore comunica alle parti tempestivamente;
- 25%, in caso di successo della mediazione;
- 20%, se il mediatore verbalizza una propostaolutiva.

Nelle materie di cui all'art. 5, comma 1 bis e comma 2 del d.lgs. 28/2010 si applica esclusivamente l'aumento previsto per il successo della mediazione.

L'eventuale parte di spese di mediazione non versate prima dell'incontro, e gli eventuali aumenti di legge di cui alla tabella precedente, devono essere versati al termine della procedura, e sono condizione per il rilascio del verbale positivo o negativo.

(D) RIDUZIONE DELLE SPESE DI MEDIAZIONE

Sempre in base al DM 180/2010 (art. 16, comma 4, lettera e), quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione si presenta, le spese di mediazione della parte istante sono ridotte ad € 40 per il primo scaglione e ad € 50 per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l'applicazione dell'aumento del 20% nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo.

Le spese di mediazione, **escluse di IVA**, comprendono i costi di amministrazione e l'onorario del mediatore. Si precisa che le spese di mediazione non comprendono gli eventuali ulteriori costi connessi a particolari esigenze e /o necessità della mediazione (esempio: chiamata di terzo, nomina di consulente, traduzioni simultanee, incontri fuori sede, ecc..).

Le stesse sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento, anche nel caso in cui le parti siano più di due e il pagamento deve avvenire entro l'inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore ai due terzi.

Il saldo deve essere versato all'atto dell'incontro di mediazione.

Il valore della lite, indicato nella domanda di mediazione, è determinato a norma del codice di procedura civile e nel caso in cui il valore della lite sia indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti nella quantificazione, l'Organismo decide il valore di riferimento sino al limite di € 250.000 e lo comunica alle parti. In ogni caso se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.

Conformemente a quanto previsto dalla circolare del 4 Aprile 2011 del Ministero della Giustizia, nel caso di mancata presentazione delle parti, il verbale di mancato accordo dovrà essere predisposto dal mediatore e non dalla segreteria, e pertanto, le parti o la parte dovrà presenziare all'incontro di mediazione ed effettuare il pagamento in favore del mediatore.

CREDITO D'IMPOSTA

ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 28/2010, in caso di successo della mediazione alle parti è riconosciuto un credito d'imposta fino a concorrenza di € 500. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d'imposta è ridotto della metà.

TABELLA LIBERAMENTE DETERMINATA

Spese di avvio della procedura: **€ 40,00 oltre IVA** per controversie di valore fino ad € 250.000; **€ 80,00 oltre IVA** per quelle di valore superiore,
da versarsi a cura: - della parte istante al deposito della domanda; - dalle altre parti al momento dell'adesione al procedimento di mediazione

Spese di mediazione volontaria:

Valore della lite	Spesa (per ciascuna parte)
Fino a € 1.000	€ 65,00
Da € 1.001 a € 5.000	€ 130,00
Da € 5.001 a € 10.000	€ 240,00
Da € 10.001 a € 25.000	€ 360,00
Da € 25.001 a € 50.000	€ 600,00
Da € 50.001 a € 250.000	€ 1.000,00
Da € 250.001 a € 500.000	€ 2.000,00
Da € 500.001 a € 2.500.000	€ 3.800,00
Da € 2.500.001 a € 5.000.000	€ 5.200,00
Oltre € 5.000.000	€ 9.200,00

TABELLA EX ART 16 COMMA 4 D.M 180/2010

Spese di avvio della procedura: **€ 40,00 oltre IVA** per controversie di valore fino ad € 250.000; **€ 80,00 oltre IVA** per quelle di valore superiore,
da versarsi a cura: - della parte istante al deposito della domanda; - dalle altre parti al momento dell'adesione al procedimento di mediazione

Spese di mediazione obbligatoria ex art. 5, c. 1 D.Lgs 28/2010:

Valore della lite	Spesa (per ciascuna parte)
Fino a € 1.000	€ 43,00
Da € 1.001 a € 5.000	€ 86,00
Da € 5.001 a € 10.000	€ 160,00
Da € 10.001 a € 25.000	€ 240,00
Da € 25.001 a € 50.000	€ 400,00
Da € 50.001 a € 250.000	€ 665,00
Da € 250.001 a € 500.000	€ 1.000,00
Da € 500.001 a € 2.500.000	€ 1.900,00
Da € 2.500.001 a € 5.000.000	€ 2.600,00
Oltre € 5.000.000	€ 4.600,00

Allegato II

“Codice europeo di condotta per mediatori”

I mediatori di A.D.R. SICILIA aderiscono al codice di condotta redatto da un gruppo di esperti con l'assistenza della Commissione europea e presentato a Bruxelles il 2 luglio 2004

ART. 1 COMPETENZA, NOMINA E ONORARI DEI MEDIATORI E PROMOZIONE DEI LORO

1.1. Competenza

I mediatori devono essere competenti e conoscere a fondo il procedimento di mediazione. Elementi rilevanti comprendono una formazione adeguata e un continuo aggiornamento della propria istruzione e pratica nelle capacità di mediazione, avuto riguardo alle norme pertinenti e ai sistemi di accesso alla professione.

1.2. Nomina

Il mediatore deve consultarsi con le parti riguardo alle date in cui la mediazione potrà aver luogo. Prima di accettare l'incarico, il mediatore deve verificare di essere dotato della preparazione e competenza necessarie a condurre la mediazione del caso proposto e, su richiesta, dovrà fornire alle parti informazioni in merito.

1.3. Onorari

Ove non sia stato già previsto, il mediatore deve sempre fornire alle parti informazioni complete sulle modalità di remunerazione che intende applicare. Il mediatore non dovrà accettare una mediazione prima che le condizioni della propria remunerazione siano state approvate da tutte le parti interessate.

1.4. Promozione dei servizi del mediatore

I mediatori possono promuovere la propria attività, purché in modo professionale, veritiero e dignitoso.

ART. 2 INDIPENDENZA E IMPARZIALITA'

2.1. Indipendenza

Qualora esistano circostanze che possano (o possano sembrare) intaccare l'indipendenza del mediatore o determinare un conflitto di interessi, il mediatore deve informarne le parti prima di agire o di proseguire la propria opera.

Le suddette circostanze includono:

- qualsiasi relazione di tipo personale o professionale con una delle parti;
- qualsiasi interesse di tipo economico o di altro genere, diretto o indiretto, in relazione all'esito della mediazione;
- il fatto che il mediatore, o un membro della sua organizzazione, abbia agito in qualità diversa da quella di mediatore per una o più parti. In tali casi il mediatore può accettare l'incarico o proseguire la mediazione solo se sia certo di poter condurre la mediazione con piena indipendenza, assicurando piena imparzialità, e con il consenso espresso delle parti. Il dovere di informazione costituisce un obbligo che persiste per tutta la durata del procedimento.

2.2. Imparzialità

Il mediatore deve in ogni momento agire nei confronti delle parti in modo imparziale, cercando altresì di apparire come tale, e deve impegnarsi ad assistere equamente tutte le parti nel procedimento di mediazione.

ART. 3 L'ACCORDO, IL PROCEDIMENTO E LA RISOLUZIONE DELLA CONTROVERSIA

3.1. Procedura

Il mediatore deve sincerarsi che le parti coinvolte nella mediazione comprendano le caratteristiche del procedimento di mediazione e il ruolo del mediatore e delle parti nell'ambito dello stesso.

Il mediatore deve, in particolare, fare in modo che prima dell'avvio della mediazione le parti abbiano compreso ed espressamente accettato i termini e le condizioni dell'accordo di mediazione, incluse le disposizioni applicabili in tema di obblighi di riservatezza in capo al mediatore e alle parti.

Su richiesta delle parti, l'accordo di mediazione può essere redatto per iscritto. Il mediatore deve condurre il procedimento in modo appropriato, tenendo conto delle circostanze del caso, inclusi possibili squilibri nei rapporti di forza, eventuali desideri espressi dalle parti e particolari disposizioni normative, nonché l'esigenza di una rapida risoluzione della controversia. Le parti possono concordare con il mediatore il modo in cui la mediazione dovrà essere condotta, con riferimento a un insieme di regole o altrimenti. Se lo reputa opportuno, il mediatore può ascoltare le parti separatamente.

3.2. Correttezza del procedimento

Il mediatore deve assicurarsi che tutte le parti possano intervenire adeguatamente nel procedimento.

Il mediatore deve informare le parti, e può porre fine alla mediazione, nel caso in cui:

- sia raggiunto un accordo che al mediatore appaia non azionabile o illegale, avuto riguardo alle circostanze del caso e alla competenza del mediatore per raggiungere tale valutazione; o
- il mediatore concluda che la prosecuzione della mediazione difficilmente condurrà a una risoluzione della controversia.

3.3. Fine del procedimento

Il mediatore deve adottare tutte le misure appropriate affinché l'eventuale accordo raggiunto tra le parti si fondi su un consenso informato e tutte le parti ne comprendano i termini. Le parti possono ritirarsi dalla mediazione in qualsiasi momento senza fornire alcuna giustificazione.

Il mediatore deve, su richiesta delle parti e nei limiti della propria competenza, informare le parti delle modalità in cui le stesse possono formalizzare l'accordo e delle possibilità di rendere l'accordo esecutivo.

ART. 4 RISERVATEZZA

Il mediatore deve mantenere la riservatezza su tutte le informazioni derivanti dalla mediazione o relative ad essa, compresa la circostanza che la mediazione è in corso o si è svolta, ad eccezione dei casi in cui sia obbligato dalla legge o da ragioni di ordine pubblico. Qualsiasi informazione riservata comunicata essere rivelata all'altra senza il consenso della parte o a meno che ciò sia imposto dalla legge.

ALLEGATO III

SCHEDA DI VALUTAZIONE

ORGANISMO DI MEDIAZIONE: ADR SICILIA SRL SEDE DI _____

Scala di valutazione. 1= valore minimo - 5= valore massimo

1) Facilità nel presentare l'Istanza di Mediazione presso l'organismo

1 2 3 4 5

2) Completezza delle Informazioni fornite ed Assistenza della segreteria tutto il corso della procedura

1 2 3 4 5

3) Adeguatezza e confort della sede e degli spazi messi a disposizione durante l'incontro di mediazione

1 2 3 4 5

4) Competenza del mediatore nelle tecniche di gestione del conflitto e della procedura

1 2 3 4 5

5) Abilità del mediatore nel proporre una soluzione per la composizione della lite

1 2 3 4 5

6) Livello di soddisfazione derivante dalla partecipazione alla procedura di mediazione rispetto ad una azione giudiziaria in tribunale

1 2 3 4 5

7) La mediazione ha consentito di risparmiare tempo, costi e rischi del ricorso al tribunale

1 2 3 4 5

IMPRESSIONI E SUGGERIMENTI

DATA _____

FIRMA _____